



STATUTO **della Associazione Italiana Otorinolaringoiatri** **Libero-Professionisti (A.I.O.L.P.)**

Atto Costitutivo A.I.O.L.P. approvato a Catania, il 18 maggio 1989, presso lo studio del Notaio Achille Muscarà - Numero di repertorio 42258, raccolta 12606.

- Modificato a Catania, il 6 dicembre 1989, presso lo studio del Notaio Achille Muscarà Numero di repertorio 43095, raccolta n. 13129.

- Modificato a Roma presso l'Hotel Sheraton, in occasione del 92 Congresso Nazionale S.I.O. e Ch. Cervico Facciale, il 24 giugno 2005, alla presenza del Notaio Rita Paolillo, Numero di repertorio 23556, raccolta n. 7126.

- Modificato a Perugia presso il Choco Hotel, il 4 novembre 2017, alla presenza del Notaio Luigi Russo, Numero di repertorio n. 949, raccolta n. 720.

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1. La Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti (A.I.O.L.P.), con sede legale a Roma, Via di Val Favara, n. 119, è una associazione scientifica. Essa è retta dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle norme di legge in materia.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA', AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3. L'A.I.O.L.P. è un'associazione a rilevanza nazionale, apolitica e senza scopi di lucro, che persegue esclusivamente finalità di carattere scientifico e formative nel settore specialistico della otorinolaringoiatria e della patologia cervico-facciale.

L'A.I.O.L.P. si propone le seguenti finalità:

- a)** contribuire allo sviluppo scientifico e professionale degli otorinolaringoiatri e degli studiosi in discipline affini;
- b)** promuovere la formazione permanente degli otorinolaringoiatri mediante riunioni e corsi di aggiornamento professionale;
- c)** valorizzare e tutelare la professionalità degli associati, cercando di elevare il livello e la qualità delle prestazioni professionali, senza alcuna finalità sindacale;
- d)** incrementare fra i propri iscritti la conoscenza e la applicazione pratica delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche più recenti e più perfezionate;
- e)** favorire lo sviluppo dell'assistenza specialistica professionale nelle sue diverse espressioni: preventiva, curativa e riabilitativa;
- f)** collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- g)** elaborare linee guida e raccomandazioni in autonomia o in collaborazione con altre società scientifiche italiane ed estere, il Ministero della salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ed enti, associazioni o istituzioni assimilabili.

L'attività scientifica svolta nell'ambito delle proprie finalità istituzionali sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, nei confronti sia degli associati sia dei terzi, attraverso l'utilizzo del sito web, che sarà per tale scopo costantemente aggiornato.

L'A.I.O.L.P. non persegue finalità di tutela sindacale dei propri iscritti e non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale. Lo svolgimento di attività sindacali da parte dei legali rappresentanti ne comporta, di diritto, l'immediata decadenza. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'A.I.O.L.P. ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza. È escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o l'assunzione di partecipazioni in esse, fatta eccezione per le attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina. Gli incarichi amministrativi, direttivi e di rappresentanza, ed i ruoli di promotore, possono essere rivestiti solo da chi non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

SOCI

Art. 4. Possono essere soci ordinari della A.I.O.L.P., senza limitazioni, i medici chirurghi laureati in Italia o all'estero, specialisti in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale e specialisti in branche assimilabili all'O.R.L. (audiologia, foniatria, etc.) che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, o con attività lavorativa nel settore specialistico dell'Associazione, nonché i cultori della specialità O.R.L. E in particolare:

C1 medici chirurghi libero professionisti;

C2 medici chirurghi convenzionati esterni ASL;

C3 medici chirurghi convenzionati con altri enti (FF.SS., INPS, INAIL, etc.);

C4 medici chirurghi consulenti ospedalieri;

C5 medici chirurghi dipendenti di case di cura o con esse convenzionati;

C6 medici chirurghi termalismi, militari, scolastici, etc.;

C7 medici chirurghi universitari;

C8 medici chirurghi ospedalieri;

C9 libero professionisti ambulatoriali interni ASL;

C10 altri otorinolaringoiatri libero professionisti (medici di fabbrica, etc.).

I soci sono classificati in tre categorie:

- a) SOCI ORDINARI - quelli in possesso dei requisiti di cui al presente art. 4.
- b) SOCI EMERITI - sono i soci ordinari che hanno superato l'età di 72 anni. Conservano tutti i diritti dei soci ordinari ma senza obbligo di corrispondere la quota sociale.
- c) SOCI ONORARI - quanti (persone fisiche e giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, laboratori farmaceutici, industrie articoli medicali e protesici, etc., che, con la loro personalità e/o il loro apporto scientifico, di collaborazione o finanziario) abbiano contribuito, in modo particolare, a svolgere le stesse finalità che la A.I.O.L.P. si propone, o, comunque a valorizzare l'Associazione. I soci onorari non sono elettori (né attivi né passivi), non versano quote sociali e non hanno diritto a voto assembleare.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 5. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati indirizzata al presidente e contenente l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 4. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 6. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi (quelli citati nell'art.8) secondo quanto prescritto dallo Statuto. I soci sono tenuti ad un corretto comportamento nelle relazioni con gli altri soci, nonché, all'accettazione delle norme del presente statuto e del regolamento. Il socio ordinario, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, è elettore ed eleggibile; ha diritto di esercitare la massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. In particolare, il socio ha diritto a partecipare all'elezione democratica degli organi statutari, ad intervenire nelle assemblee dei soci, a prendere la parola secondo le modalità previste dal regolamento, a partecipare a tutte le riunioni indette dalla associazione, a proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, a richiedere al Presidente, in concorso con altri soci ordinari che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, la convocazione di assemblea straordinaria, a presentare al Consiglio Direttivo concrete proposte scritte per la realizzazione degli scopi sociali o per la migliore organizzazione della associazione, a proporre modifiche del regolamento e dello statuto ed a fruire di tutte le agevolazioni e di tutti i benefici connessi con l'appartenenza all'Associazione.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7. La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni del socio, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La decadenza viene sancita dal Consiglio Direttivo;
- c) per morosità nel versamento delle quote associative per oltre tre anni;
- d) in caso di controversia, la perdita della qualità di socio è rimessa alla decisione dei probiviri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.

Art. 8. Sono organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL SEGRETARIO;
- IL TESORIERE;
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- IL COMITATO SCIENTIFICO.

Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, con durata limitata nel tempo, sulla base di una lista di candidati (soci o non soci) che propongono la loro candidatura, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Non possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione, e non possono ottenere nessun tipo di incarico, coloro i quali abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione stessa. In fase di candidatura, il candidato deve sottoscrivere sotto la propria responsabilità una dichiarazione che attesti di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Asso-

ciazione. La sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato rende ineleggibile alla carica sociale e, se sopravvenuta, ne comporta l'immediata decadenza. L'assunzione delle cariche sociali amministrative, direttive e/o di legale rappresentanza dell'Associazione è incompatibile con l'esercizio, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di attività imprenditoriali o partecipazione in esse, salvo le attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). In fase di candidatura, il candidato è tenuto a sottoscrivere sotto la propria responsabilità una dichiarazione che attesti il non esercizio di attività imprenditoriali, o di partecipazione ad esse, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie. Lo svolgimento di tali attività ne comporta la decadenza immediata dalla carica.

Sono incompatibili e non possono essere ricoperte contemporaneamente all'interno dell'Associazione le cariche di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, in considerazione delle funzioni di controllo e conciliative, sono autonomi ed indipendenti e non possono rivestire ruoli direttivi o operativi nell'Associazione. L'incarico di revisore e quello di probiviro hanno carattere esclusivo e non sono cumulabili. Lo svolgimento di cariche sociali non prevede alcuna retribuzione diretta o indiretta, fatta eccezione per eventuali incarichi professionali attribuiti a qualsiasi titolo a soggetti esterni all'Associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9. L'associazione ha nell'ASSEMBLEA il suo organo sovrano.

Partecipano all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci ordinari ed i soci emeriti con diritto di voto e i soci onorari, in qualità di osservatori e con possibilità di interventi solo consultivi. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria almeno una volta l'anno, alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'esame del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in via ordinaria che in via straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto dei soci.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 10. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con avviso scritto trasmesso a ciascun socio almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso potrà essere trasmesso, oltre che per posta ordinaria, tramite posta elettronica, fax o altri idonei strumenti elettronici e/o telematici ai relativi indirizzi e numeri fax risultanti dai documenti dell'associazione.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 11. Hanno diritto a votare in Assemblea i soci ordinari, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, ed i soci emeriti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando e'è presente almeno la metà più uno di tutti i soci. La seconda convocazione, che può essere tenuta lo stesso giorno della prima, purché dopo almeno un'ora da quest'ultima, sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio: ogni intervenuto non può portare più di tre deleghe.

La delega potrà esser data anche in calce all'avviso di convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei vice presidenti o, in loro assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza totalitaria dei componenti il Consiglio Direttivo l'Assemblea provvederà di volta in volta alla nomina del suo presidente. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario, in sua assenza da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i soci presenti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal consiglio. L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentanti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata immediatamente a votare per una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con i voti favorevoli di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentanti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 12. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, con immediata verifica dei soci astenuti e dissenzienti. Per argomento di particolare importanza, il Presidente dell'assemblea ha facoltà di decidere che si voti a scrutinio segreto. In tal caso sarà necessario che egli proceda, seduta stante, alla nomina di tre scrutatori.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art. 13. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare su bilanci consuntivi e preventivi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei conti ed i Provirvi (in numero di tre);
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori scientifici e culturali;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le modifiche del Regolamento;

In sede straordinaria:

- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - g) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
 - h) deliberare su ogni altro argomento vitale per la sopravvivenza dell'Associazione.
- I verbali dell'Assemblea devono essere messi a disposizione dei soci sul sito web istituzionale dell'Associazione.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14. La A.I.O.L.P. è amministrata da un CONSIGLIO DIRETTIVO che esplicherà tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, in particolare ha il compito di:

- a) eleggere fra i suoi membri il Presidente e due vicepresidenti;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;

- c) esaminare e discutere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare la quota associativa annuale;
- e) deliberare su ogni atto di carattere finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) dare parere su oggetto sottoposta al suo esame dal Presidente;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci ordinari;
- h) accertare la permanenza dei requisiti richiesti ai soci per continuare a far parte dell'Associazione e, in caso di mancanza o perdita dei requisiti, prendere gli opportuni provvedimenti;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti, associazione ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
- l) designare i soci onorari;
- m) il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni scientifiche composte da colleghi scelti tra membri del Consiglio Direttivo, tra i soci ed anche tra non soci, ove lo richiedano particolari esigenze.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore di due voti. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica. Tale decadenza sarà pronunziata dallo stesso Consiglio Direttivo che provvederà alla cooptazione a norma del successivo art. 15.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri dei quali otto eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria dei soci ed un membro di diritto nella persona del Presidente uscente. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione, che deve effettuarsi immediatamente dopo le elezioni, elegge nel suo seno il Presidente e due vicepresidenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, eccezion fatta per il Segretario e il Tesoriere la cui durata è prevista per quattro anni. Per tale motivo il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti direttamente a scrutinio segreto dall'Assemblea con votazione separata. Qualora, nell'intervallo fra le assemblee sociali venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo per dimissioni, decesso, decadenza o altra causa, e sempre che il numero dei consiglieri rimasti in carica non si sia ridotto a meno della metà, il Consiglio Direttivo procederà alla integrazione, per cooptazione, del consiglio stesso, ferma la necessaria ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci. I consiglieri, così cooptati e ratificati, durano in carica sino al limite della scadenza dell'intero consiglio. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica. Durante il periodo in cui si ricopre la carica di consigliere è fatto obbligo di dichiarare e risolvere eventuali conflitti di interesse secondo le disposizioni dell'art. 24 del presente Statuto.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di avviso scritto del Segretario trasmesso almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o altra idonea modalità elettronica o telematica. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate con modalità telematiche, a mezzo tele-conferenza, video-conferenza, chat o altre modalità assimilabili.

RAPPRESENTANZA

Art. 17. Il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio in esecuzione di regolari delibere del Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; con la sua firma impegna l'Associazione nei riguardi dei soci e dei terzi; sovrain-tende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Parte dei suoi compiti potrà essere delegata, su sua richiesta, al Segretario o ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad un socio di sua fiducia. Può, altresì, rilasciare procure a soci o anche a non soci, per singole operazioni o categorie di operazioni; tutto ciò dovrà risultare da appositi verbali.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, con voto segreto, dura in carica tre anni, salvo gli incarichi di Segretario e di Tesoriere che dureranno quattro anni.

COMPITI DEL SEGRETARIO

Art. 19. Il SEGRETARIO, eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria, a scrutinio se-greto, dura in carica un quadriennio.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari dell'Associazione; provvede alla firma della cor-rispondenza; svolge i compiti a lui demandati dal Presidente o dal Consiglio direttivo; mantiene i contatti con gli uffici pubblici, con enti e associazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Il Segretario cura lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la tenuta dei Libri dei Verbali.

È a disposizione dei soci per i compiti d'informazione ed assistenza che rientrano nelle finalità dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione sono a lui con-feriti, come al presidente, i poteri di rappresentanza legale verso i terzi. Durante il pe-riodo in cui si ricopre la carica di tesoriere è fatto obbligo di dichiarare e risolvere eventuali conflitti di interesse secondo le disposizioni dell'art. 24 del presente statuto.

COMPITI DEL TESORIERE

ART. 20. IL TESORIERE:

- gestisce il patrimonio dell'Associazione secondo le indicazioni e previa approva-zione del Consiglio Direttivo ed ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali;
- cura la riscossione delle quote di ammissione e delle quote sociali;
- provvede al saldo delle fatture di spese fatte per l'Associazione;
- redige ogni anno i bilanci (consuntivo e preventivo) che sottopone alla attenzione del Consiglio Direttivo e successivamente al Consiglio dei Revisori dei conti; otte-nuto da questo ultimo il giudizio sulla adeguatezza della conduzione economico - finanziaria della associazione, propone i detti bilanci alla Assemblea annuale dei soci per l'approvazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione sono a lui conferiti, come al Presidente, i poteri di rappresentanza legale verso i terzi. Durante il periodo in cui si ricopre la carica di tesoriere è fatto obbligo di dichiarare e risolvere eventuali conflitti di interesse secondo le disposizioni dell'art. 24 del presente statuto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21. Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da tre membri scelti, anche fra non soci, dall'Assemblea ordinaria. Nella sua prima riunione il collegio stabilirà chi fra i membri dovrà ricoprire la carica di Presidente.

Il Presidente ha, in particolare, il compito di mantenere i contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con i membri dello stesso. Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere una relazione diretta all'assemblea riguardante i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo, esprimendo un loro giudizio sulla conduzione dell'associazione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22. Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri, scelti, anche fra non soci, dall'Assemblea ordinaria. Nella sua prima riunione il collegio stabilirà chi dovrà ricoprire la carica di Presidente. Il collegio dei Probiviri sovrintende e sorveglia l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto e regolamento. Al collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che potessero insorgere fra i soci e fra l'Associazione ed i soci, nonché l'accertamento di eventuali cause o situazioni di conflitti di interesse. Emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili. Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Il Presidente ha, in particolare, il compito di mantenere i contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con i membri dello stesso. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo convoca. Il Collegio dei Probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri, con funzioni consultive.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 23. Il Comitato tecnico scientifico è composto da cinque membri scelti, anche fra non soci, dal Consiglio Direttivo, che non devono essere membri del Consiglio Direttivo in carica. Dura in carica tre anni, i membri possono essere rieletti.

Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive per l'attività del Consiglio Direttivo, formulando proposte e pareri in relazione all'attività scientifica, di formazione e di ricerca rientrante nei compiti istituzionali dell'Associazione. Al Comitato scientifico è affidato il compito di pianificare e verificare il raggiungimento degli obiettivi annuali, di verificare la metodologia per la produzione di linee guida, di supportare il Consiglio Direttivo nell'individuare priorità specifiche, di promuovere la formazione e l'aggiornamento dei soci, di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. A tal fine, il Comitato scientifico potrà dotarsi di un apposito regolamento, sentito il Consiglio Direttivo.

L'attività del Comitato è coordinata da un Direttore Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne convoca le riunioni e cura i rapporti con il Consiglio Direttivo.

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 24. I titolari di cariche sociali, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi dell'Associazione. L'attività dei soci e dei membri degli organismi statutari (elettivi e non) non può svolgersi in conflitto di interessi con le finalità istituzionali dell'Associazione. Si ha conflitto di interessi quando chi riveste la carica associativa sia titolare di un interesse privato, in proprio o per conto di terzi, tale da poter condizionare, anche astrattamente, l'esercizio delle funzioni connesse alla carica rivestita. Chiunque sia stato nominato ovvero intenda candidarsi in una delle cariche associative previste e disciplinate dal presente Statuto, all'atto della nomina ovvero della candidatura, o al più tardi entro 20 giorni dalla nomina o dall'elezione, è tenuto a sottoscrivere sotto la propria responsabilità:

- a) una dichiarazione che attesti l'insussistenza di alcuna situazione o causa in cui si configura - sebbene in astratto - una fattispecie di conflitto di interessi; o, in alternativa;
- b) una dichiarazione riportante l'elenco dei ruoli o delle attività svolte (cariche rivestite in enti commerciali e non profit; incarichi di collaborazione e/o di consulenza con tali enti, arbitrali e/o peritali, etc.), che, anche se non retribuiti, per la loro natura e tipologia, possano essere considerate in conflitto di interessi con la carica che si intende assumere nell'Associazione; e,
- c) una nota esplicativa indicante le specifiche caratteristiche del ruolo o dell'attività svolta che possano rendere nei fatti la stessa compatibile con la nuova carica che si intende assumere nell'Associazione.

Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti è comunicata attraverso apposita dichiarazione integrativa.

L'eventuale esistenza (o sopravvenienza) di una causa, sia pure potenziale, di conflitto di interessi - accertata dal Collegio dei Probiviri - obbliga l'interessato, ove possibile, alla rimozione della stessa non oltre quindici giorni dall'invito a tale fine formulato dal Presidente o dal Comitato Direttivo. La mancata rimozione, entro tale termine, della causa di conflitto di interessi, determina la decadenza del titolare dalla carica.

Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità, il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Associazione, dovrà dare notizia al Consiglio Direttivo precisandone la natura. Se si tratta di attività delegata, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio Direttivo. La deliberazione del Consiglio Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Associazione dell'operazione. In caso di inosservanza di tali disposizioni, ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'Associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro adozione. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'Associazione dalla sua azione od omissione. Chiunque, delegato al compimento di una operazione, abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse nella stessa dovrà astenersi dalla stessa, investendo l'organo delegante. Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Associazione, dovrà darne notizia all'Assemblea, precisandone la natura. La deliberazione adottate con il

vota determinante di coloro che abbiano un interesse in conflitto con l'Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno all'Associazione, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative (l'ammontare, previsto di entità minima, sarà deciso ogni anno dal Consiglio Direttivo);
- b) da contributi versati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, società, laboratori farmaceutici, industrie articoli medicali e protesici, persone fisiche o giuridiche interessate all'attività che svolge l'associazione. Il Consiglio Direttivo valuta tutte le offerte ed accetta solo quelle di natura liberale e che in nessun modo, diretto o indiretto, possono interferire con le finalità dell'Associazione, ovvero generare, anche in via potenziale, conflitto di interessi con l'attività della stessa;
- c) da eventuali donazioni, eredità, legati o comunque atti di liberalità disposti da terzi a favore dell'Associazione;
- d) da mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 26. L'esercizio sociale ed amministrativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. L'amministrazione e la tenuta dei libri contabili è demandata al Tesoriere che seguirà le direttive del Consiglio Direttivo. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, nonché la relazione sull'attività svolta, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti.

I bilanci preventivi e consuntivi, e le remunerazioni di tutti gli incarichi retribuiti, devono essere pubblicati, a cura del Tesoriere, sul sito web istituzionale dell'Associazione.

ORGANO UFFICIALE DI STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27. L'Associazione si avvale per la pubblicazione di lavori scientifici della Rivista "Argomenti di Otorinolaringoiatria moderna", registrata al Tribunale di Velletri, che costituisce Organo Ufficiale di stampa dell'Associazione stessa. La gestione della Rivista è affidata ad un Direttore Responsabile.

IL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28. Il sito web è di proprietà dell'Associazione e costituisce strumento di divulgazione scientifica dell'attività della stessa. È gestito da un socio responsabile ed i relativi contenuti sono approvati dal Presidente. Il sito web è costantemente aggiornato con la pubblicazione delle novità scientifiche ed associative.

RAPPRESENTANTI REGIONALI

Art. 29. Per ogni regione è designato, da parte del Comitato Direttivo, un Rappresentante Regionale che coordina l'attività a livello territoriale e al quale i soci dell'area interessata possono fare riferimento per le necessità associative e per rappresentare le proprie istanze a livello nazionale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà il liquidatore. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto all'ONAOISI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiana).

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 31. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere previste in un Regolamento da elaborarsi dal Consiglio Direttivo che lo porterà all'approvazione dell'Assemblea.

Le norme del Regolamento possono essere modificate dal Comitato Direttivo previa approvazione dell'Assemblea ordinaria. Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto con le norme statutarie, altrimenti sono prive di effetto.

Art. 32. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

REGOLAMENTO della Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti (A.I.O.L.P.)

Approvato ed adottato dalla Assemblea dei Soci in Catania il 6.12.1989; le modifiche apportate successivamente sono state regolarmente approvate dall'Assemblea dei Soci a Rimini il 24.5.1991, a Viterbo il 26.5.1995, a Milano il 24.5.1996, a S. Vincent il 30.5.1997, a Venezia Lido il 29.5.1999, a Roma il 29.10.2000, il 30.5.2003, il 28.6.2003, il 24 giugno 2005 ed il 4 novembre 2017 come da verbali conservati in Segreteria.

Titolo I: REGOLAMENTO

Art. 1. Il Regolamento integra le norme dello Statuto e ne ha la stessa efficacia normativa. Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto, neppure parzialmente, con quelle dello statuto, altrimenti sono inefficaci. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal Comitato Direttivo previa ratifica dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 2. È costituito un "COMITATO PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO", i cui componenti restano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Di tale comitato fanno parte: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere (membri di diritto); più tre membri nominati dal Consiglio Direttivo e tre eletti dalla Assemblea generale dei soci (membri elettivi).

Il segretario dell'A.I.O.L.P. è il segretario del comitato permanente. Il comitato permanente può autoconvocarsi su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti. Tale richiesta va inoltrata al segretario che estende l'invito agli altri membri e, nella scelta della data della convocazione, privilegia le scadenze congressuali. La convocazione ufficiale del comitato permanente in seno al consiglio direttivo dell'A.I.O.L.P. avviene su richiesta del presidente o su richiesta di almeno quattro membri del comitato permanente, con ade-

guato preavviso del segretario a tutti gli interessati. Le variazioni delle norme dello statuto e del regolamento, proposte dal “Comitato Permanente” debbono preventivamente avere l’approvazione scritta di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio direttivo e dell’organo di consulenza dell’A.I.O.L.P., e quindi ottenere l’approvazione dell’assemblea dei soci con le maggioranze dell’assemblea ordinaria per le modifiche del regolamento e dell’assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto. Il verbale dell’assemblea straordinaria sarà redatto da un notaio e sottoscritto dal presidente dell’assemblea stessa e dal notaio.

Art. 3. I soci hanno diritto di proporre variazioni alle norme di statuto e regolamento, con le modalità previste nei successivi articoli 13 e 14 e negli articoli 6 e 9 dello statuto. Tali proposte devono essere presentate al segretario, che le sottopone al “Comitato Permanente”.

Titolo II: I SOCI

Art. 4. Il consiglio direttivo approva o respinge le domande di ammissione o le proposte di nomina a maggioranza semplice. Quando ne sia fatta richiesta, la votazione può avvenire a scrutinio segreto. La domanda di ammissione a SOCIO ORDINARIO rivolta al presidente ed indirizzata al segretario, deve essere accompagnata dalla quota sociale di importo pari a quello dell’anno amministrativo in corso. Ad ammissione avvenuta, viene consegnato al nuovo socio un attestato di appartenenza all’A.I.O.L.P. con una copia dello statuto e del regolamento. Il socio è tenuto a comunicare al segretario dell’A.I.O.L.P., con la massima sollecitudine, ogni cambiamento d’indirizzo. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo ed essere motivate. Esse avranno effetto dal primo giorno dell’anno sociale successivo a quello della loro presentazione.

Art. 5. Non esiste incompatibilità tra la qualifica di socio S.I.O. e quella di socio A.I.O.L.P.

Art. 6. - I soci che organizzano Corsi, Convegni, o altre manifestazioni scientifiche e di aggiornamento professionale, devono darne comunicazione al segretario dell’associazione, che provvederà ad informare tutti i soci.

Art. 7. - L’attribuzione da parte del Comitato Direttivo ad uno dei soci di un incarico, nell’ambito concernente le finalità dell’A.I.O.L.P., deve essere confermata dall’accettazione del designato. L’accettazione implica l’assunzione in proprio di tutti gli oneri che l’incarico comporti, salvo il rimborso delle spese di iscrizione, di viaggio e pernottamento sostenute. Il socio che abbia accettato l’incarico e non lo possa, per qualsiasi ragione soddisfare, può chiedere di essere esonerato anche limitatamente ad una sola occasione. La richiesta sarà fatta in tempo utile per permettere al consiglio direttivo di delegare altro socio che presenti i requisiti e le disponibilità per poter assolvere quel determinato incarico.

Art. 8. - Il socio si impegna a rimettere prontamente al giudizio del Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia che possa insorgere con gli altri membri della Associazione e con l’Associazione stessa. La radiazione di un socio non può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo se prima non ne siano stati comunicati i motivi per iscritto all’interessato e non sia stato consultato il Collegio dei Probiviri. L’interessato ha il diritto di essere ascoltato personalmente dal Collegio dei Probiviri e dal Presidente e di presentare agli stessi memorie difensive, prima che venga presa una decisione.

Titolo III: QUOTE SOCIALI

Art. 9. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una “QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE” che, anno per anno, verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

È dato mandato al Tesoriere di comunicare annualmente ad ogni Socio nota della quota ed eventualmente delle quote arretrate, da lui dovute, nei tempi e con le modalità che riterrà più opportune. Il socio moroso per tre annualità consecutive decade automaticamente da socio, qualora non regolarizzi la sua posizione. Fino alla scadenza dei primi tre anni dalla data della loro specializzazione i nuovi associati hanno diritto alla riduzione della quota sociale nella misura del 50%. Per gli iscritti neo-specializzati, limitatamente al primo anno sociale, non è dovuto nessun contributo. I soci ordinari ultrasettantaduenni sono considerati SOCI EMERITI; come tali conservano tutti i diritti dei soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

Titolo IV: L'ASSEMBLEA dei SOCI

Art. 10. “L'ASSEMBLEA DEI SOCI” è convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del congresso nazionale A.I.O.L.P.

Nell'organizzazione congressuale va previsto che all'Assemblea dei Soci A.I.O.L.P. sia dedicato tempo sufficiente per consentire lo svolgimento di tutti i compiti ad essa attribuita.

Art. 11. I deliberati dell'Assemblea dei soci sono validi qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice fra i presenti aventi diritto al voto al momento della votazione stessa. I deliberati dell'Assemblea assumono immediatamente efficacia operativa.

Art. 12. Il Segretario ha il compito di preparare, d'intesa con il Presidente, l'ordine del giorno e darne comunicazione insieme con l'avviso di convocazione.

Art. 13. Durante il corso dell'Assemblea ordinaria devono essere svolte le seguenti operazioni:

- a) lettura del verbale della precedente assemblea dei soci e relativa approvazione da parte dell'Assemblea;
- b) relazione sullo stato dell'Associazione tenuta dal Presidente;
- c) relazione organizzativa ed amministrativa tenuta dal Segretario;
- d) approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo);
- e) comunicazione all'Assemblea, da parte del Presidente, della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno che inizia;
- f) elezione delle cariche sociali A.I.O.L.P., dei Probiviri e Revisori dei conti in scadenza;
- g) eventuali elezioni o nomine di soci incaricati di rappresentare l'A.I.O.L.P. in seno a Società ed Associazioni affini (S.I.O., S.U.O.I., I.F.O.S., E.U.F.O.S., etc.);
- h) approvazione del deliberato del Consiglio Direttivo relativo ad eventuali modifiche del Regolamento.

Su ogni argomento in discussione i soci possono intervenire prenotandosi presso il segretario. I soci che intendono porre in discussione un argomento particolare, devono farne richiesta scritta al segretario almeno trenta giorni prima del congresso.

Art. 14. Assemblee straordinarie possono essere convocate, sempre per motivi eccezionali, per iniziativa del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno un quarto dei soci ordinari.

Titolo V: CARICHE SOCIALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15. Il presidente in carica, il presidente uscente, i due vicepresidenti, il segretario ed il Tesoriere costituiscono il “CONSIGLIO DI PRESIDENZA”.

Art. 16. Il “CONSIGLIO DIRETTIVO” potrà prendere ogni genere di iniziativa mirante all’arricchimento scientifico e professionale degli associati (Convegni, Congressi, Corsi, Conferenze, Dimostrazioni chirurgiche, Pubblicazioni, etc.). A tal proposito il Consiglio Direttivo sarà tenuto ad esaminare tutte le proposte che ogni socio, per iscritto, vorrà sottoporre alla sua attenzione. Tali iniziative si concretizzeranno nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più opportuna ed efficace in relazione alle finalità proprie dell’Associazione.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire comitati particolari con il compito di studiare problemi specifici inerenti le varie categorie degli associati. Ha altresì la facoltà di costituire comitati di consulenza per l’aggiornamento professionale degli associati; i membri di tali comitati che potranno essere scelti anche fra i non soci dell’A.I.O.L.P., avranno il compito di fornire coordinamento e supervisione su convegni, congressi, corsi, conferenze, dibattiti, etc. organizzati dall’A.I.O.L.P. o da sue delegazioni periferiche (interprovinciali o regionali) o sollecitate su iniziativa dei soci di una qualunque regione (con riferimento alle particolari condizioni professionali locali). È sottinteso comunque che tali delegazioni sono tenute a riferire di ogni loro attività al consiglio direttivo, che conserva la facoltà di emettere parere negativo vincolante.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo esamina e discute i bilanci (consuntivo e preventivo) predisposti dal Tesoriere.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente e del Tesoriere, delibera la quota associativa da adottarsi per l’anno successivo.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo, d’accordo con i membri del relativo comitato permanente, predispone il testo di eventuali modifiche di Statuto e Regolamento.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è affiancato da un “ORGANO DI CONSULENZA” composto per diritto da tutti gli ex-presidenti dell’A.I.O.L.P., i quali non decadono dalla carica se non per manifesto impedimento o per motivate dimissioni. Esso deve essere convocato regolarmente in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali ha il diritto di esprimere il proprio parere che ha valore deliberativo nelle proposte eventualmente avanzate di modifiche a statuto e/o regolamento, mentre in tutte le altre questioni ha soltanto valore consultivo.

Art. 22. Le attività amministrative dell’A.I.O.L.P. sono coordinate dal Presidente, deliberate dal Consiglio Direttivo, rese esecutive dal Segretario e dal Tesoriere. Esse comprendono la riscossione delle quote sociali e la gestione di esse assieme a quella di eventuali contributi versati da terzi, nonché, dei beni mobili e immobili acquistati o avuti in donazione. Il tutto costituisce il “FONDO DI GESTIONE” che verrà utilizzato per finanziare manifestazioni della vita associativa A.I.O.L.P. ed ogni altra attività rientrante negli scopi della Associazione. A chiarimento di quanto previsto nell’Art. 30 dello Statuto va evidenziato che nel caso in cui l’A.I.O.L.P. dovesse essere disciolta, il liquidatore provvederà a devolvere il risultante della liquidazione a favore della ONAOSI e/o di altre

organizzazioni non lucrative che per legge o regolamento abbiano scopi istituzionali simili a quelli della A.I.O.L.P. Va specificato anche che l'A.I.O.L.P. non potrà distribuire ad alcuno, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Titolo VI: IL PRESIDENTE

Art. 23. Il Presidente dell'A.I.O. L.P. dirige e rappresenta ufficialmente l'Associazione. Corrisponde con le autorità, le associazioni scientifiche e, attraverso il Segretario, con i vari membri del Consiglio Direttivo. Convoca il "Comitato Permanente" per l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento. Convoca e presiede le Assemblee dei soci, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza e d'intesa con il Segretario, ne stabilisce l'ordine del giorno. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, può indire congressi, riunioni e assemblee straordinarie della Associazione, può promuovere inchieste e referendum tra i soci. Può incaricare singoli membri del Consiglio Direttivo di svolgere attività organizzative e scientifiche nell'ambito dei fini associativi. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha facoltà di destinare contributi speciali per particolari finalità culturali o di tipo associativo. Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può autorizzare spese straordinarie che abbiano carattere di urgenza.

Il Presidente convoca, nel corso dei propri anni di presidenza, il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne veda l'opportunità e comunque, almeno due volte per anno. In tali circostanze, convocherà d'obbligo anche l'organo di consulenza e inviterà il Collegio dei Probiviri. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea, per il rinnovo alle scadenze, le liste dei probiviri, dei revisori dei conti e del comitato di consulenza per l'aggiornamento professionale. Il Presidente comunica all'Assemblea la quota associativa annuale secondo le modalità previste dall'articolo diciannovesimo del presente Regolamento.

Art. 24. In caso di impedimento del Presidente, l'incarico di presidenza passa al vicepresidente più anziano di iscrizione all'A.I.O.L.P., il quale ne assume tutte le funzioni e non decade per questo dal diritto di essere eletto dal Consiglio Direttivo successivo.

Titolo VII: IL SEGRETARIO-ED IL TESORIERE

Art. 25. Il "SEGRETARIO" è responsabile della organizzazione dell'Associazione:

- a) fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto;
- b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei soci e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri;
- c) controlla e cura la regolare attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) d'accordo con il Presidente redige l'ordine del giorno dell'assemblea e lo rende pubblico nella sede dell'assemblea stessa;
- e) trasmette ai soci le notizie più importanti relative alla vita associativa;
- f) provvede a convocare gli interessati in occasione delle riunioni indette dal Presidente;
- g) ogni anno, in occasione dell'Assemblea dei soci, svolge una relazione organizzativa ed amministrativa;
- h) cura i rapporti con i soci, con la S.I.O.Ch.C.F., con l'A.O.O.I., con la A.U.O.R.L., con il S.U.O.I., con gruppi ed associazioni affini (SIOP, SIA, ULI, SIFEL, GOST, GOFAP, etc.), con altre associazioni mediche e con la stampa;
- i) provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci;

- l) al termine di ogni congresso, corso di aggiornamento o altri incontri culturali presenta al Consiglio Direttivo una relazione che tenga conto delle carenze organizzative rilevate e delle osservazioni fatte dai soci. Tali relazioni verranno opportunamente raccolte e conservate e saranno di guida per le manifestazioni successive.

ART. 26. IL TESORIERE:

- a) cura la gestione economica e finanziaria dell'A.I.O.L.P.;
- b) tiene in consegna i beni patrimoniali dell'A.I.O.L.P. e ne cura la migliore resa;
- c) amministra il fondo di gestione dell'A.I.O.L.P.;
- d) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle associazioni scientifiche senza fini di lucro;
- e) risponde in ogni momento al Presidente sulla situazione finanziaria dell'associazione;
- f) redige ogni anno i bilanci (consuntivo e preventivo) che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente al Collegio dei Revisori dei conti. Ottenuta da quest'ultimo una relazione sulla adeguatezza della conduzione economico-finanziaria della associazione, propone i detti bilanci alla Assemblea degli associati per l'approvazione;
- g) è responsabile della tenuta dei libri contabili che devono essere esibiti ad ogni richiesta del Presidente;
- h) è autorizzato a presentare al Presidente ed al Consiglio Direttivo le sue motivate osservazioni su provvedimenti di carattere amministrativo che non ritenga compatibili con la situazione di bilancio.

Il Segretario ed il Tesoriere hanno l'obbligo, per quanto di rispettiva competenza, di conservare adeguatamente tutta la documentazione Associativa e di curarne la archiviazione.

Art. 27. È prevista la costituzione di "COMITATI PERIFERICI" (provinciali ed inter-provinciali, regionali ed inter-regionali) con incarico triennale rinnovabile, che avranno il compito di incoraggiare e realizzare incontri sia amichevoli che di aggiornamento professionale tra i Soci di Province e Regioni contigue.

Art. 28. Gli ex Segretari-Tesoriere, i Direttori (Amministrativo, Responsabile e Scientifico) della Rivista A.I.O.L.P., il Responsabile del Sito Internet ed i Rappresentanti Regionali sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo in qualità di osservatori, senza diritto di voto né di rimborso spese.

Art. 29. Viene creata una categoria di "Sostenitori A.I.O.L.P." cui può accedere chiunque, non possedendo i requisiti richiesti per essere Socio Ordinario, Emerito o Onorario, desideri comunque partecipare alla vita associativa, previo pagamento della comune quota sociale. Il titolo di Sostenitore A.I.O.L.P. non dà diritto di voto in corso di Assemblea dei Soci né di eleggibilità alle cariche sociali. In nessun caso, l'attribuzione della qualità di socio sostenitore può comportare, direttamente o indirettamente, interferenze con gli scopi di A.I.O.L.P., ovvero generare, anche in via potenziale, conflitto di interessi con l'attività dell'Associazione.